



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

Presso la Corte d'Appello

L'AQUILA


ANNO GIUDIZIARIO 2021

INTERVENTO

del Procuratore Generale della Repubblica

presso la Corte d'Appello di L'Aquila

Dott. Alessandro Mancini



L'Aquila, Basilica di Santa Maria di Collemaggio

Grazie, Signora Presidente, anche per il gentile saluto di cui ha voluto onorarmi.

Ritengo anzitutto doveroso rivolgere un deferente e sentito pensiero a tutte le vittime della gravissima pandemia che ha colpito e tuttora affligge il nostro Paese ed il mondo intero, lasciandoci attoniti e quasi impotenti di fronte al tragico dispiegarsi di un fenomeno di dimensioni bibliche.

A Lei, signora Presidente un sincero apprezzamento per la Sua pregevolissima relazione, che ad una esaustiva esposizione dell'attività giudiziaria del Distretto nel periodo di interesse ha saputo coniugare considerazioni di profonda umanità che toccano le coscienze di tutti, in questa perdurante calamità pandemica.

Un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti a questa cerimonia, al sig. Prefetto de L'Aquila, alle Autorità civili, militari e religiose, a tutti i Procuratori e Sostituti delle Procure del Distretto, ai Colleghi della Magistratura togata ed onoraria, a tutto il Personale amministrativo per l'encomiabile impegno quotidianamente profuso, tra gravi carenze personali e materiali ed in piena emergenza sanitaria, garantendo un più che soddisfacente livello dei servizi.

Un cordiale saluto ai rappresentanti, rispettivamente, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia.

Un altrettanto cordiale saluto al signor Presidente del Consiglio dell'Ordine dell'Aquila ed a tutta l'Avvocatura abruzzese, con la quale il confronto è e deve rimanere, semmai ulteriormente rafforzato, di prioritario e proficuo interesse.

Un sincero apprezzamento ed un ringraziamento a tutte le FF.OO sempre protagoniste nel sostenere le istanze di Giustizia, di Sicurezza e di Legalità.

Questa cerimonia, come ben rilevato dalla signora Presidente, viene doverosamente celebrata in forma ridotta, per il permanere di una ormai lunga ed estenuante emergenza sanitaria e per il dovuto rispetto alle tante vittime che hanno funestato un 2020, vero e proprio *annus horribilis*.

In un tale scenario, esporre i freddi dati statistici e le correlate considerazioni può apparire inconferente se non irrispettoso rispetto ad una realtà di tale drammatica evidenza.

Tuttavia, e forse ancor più, si impone l'esigenza di dare conto, sia pur sinteticamente, di un palinsesto giudiziario realizzato in condizioni di, a volte percepita come insuperabile, oggettiva gravità, perché donne e uomini delle istituzioni giudiziarie hanno continuato e continuano ad operare al servizio dei cittadini, quasi a voler esorcizzare, con l'impegno e la dedizione del "nonostante tutto", il Male, così prepotentemente inveratosi.

Per quanto premesso, il mio intervento, anche in forza della puntuale ed esaustiva relazione della signora Presidente, non potrà che limitarsi a brevi osservazioni sull'attività giudiziaria svolta nel periodo di interesse, viste dall'angolo prospettico dell'Ufficio di Procura Generale.

Alcuni dati.

Relativamente all'attuazione delle disposizioni normative di depenalizzazione di cui ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, si conferma come le stesse hanno avuto e continuano ad avere un più che significativo impatto applicativo tanto che, nonostante si sia giunti ad ormai un quinquennio dall'entrata in vigore, numerosi risultano i procedimenti penali definiti, sia in fase di cognizione, sia in fase esecutiva.

Considerazioni parzialmente analoghe vanno effettuate con riferimento all'istituto dell'improcedibilità per speciale tenuità del fatto ex art. 131 *bis* CP, che, diversamente dal primo periodo di applicazione, si pone, in misura crescente, quale strumento di definizione di procedimenti in fase di cognizione di primo grado, dato desumibile dal visto che questo Ufficio è chiamato ad apporre sulle pronunce dei Tribunali del Distretto, così come, anche in fase di appello, tale istituto registra un significativo incremento rispetto agli anni passati.

In tendenziale aumento anche l'applicazione del nuovo e diverso istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, ancorché con riferimento quasi esclusivo ai procedimenti di primo grado, confermandosi, viceversa, la sua limitatissima applicazione in sede di appello.

Con riferimento, poi, alle più recenti riforme in materia processuale, può affermarsi che, mentre relativamente al novellato istituto dell'avocazione obbligatoria, stante le espresse disposizioni in tema di vigenza, non si sono ancora avute concrete applicazioni, quanto al reintrodotta istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599 *bis* CPP, questo Ufficio, in misura crescente, ne ha fatto concreta applicazione, trovando il favorevole accoglimento da parte del Collegio penale della Corte d'Appello.

Diversi risultano altresì gli incidenti di esecuzione instaurati a seguito di istanze di rescissione del giudicato in virtù del nuovo istituto introdotto con l'art. 629 *bis* CPP, ancorché a volte manifestamente infondate.

Quanto al personale amministrativo la pianta organica non è stata ancora aggiornata con riguardo ai pensionamenti di due assistenti giudiziari, di un funzionario giudiziario ed alle

scoperture precedenti, onde la complessiva vacanza attuale si attesta al 40%, situazione già grave, resa ancora più difficoltosa per le assenze dovute alla legge 104, al distacco di un'unità presso la Corte di Cassazione, in quanto genitore di minore di età inferiore a 3 anni.

Per gli applicativi (sistemi informatici per il Covid 19), la remotizzazione dei servizi ha principalmente riguardato il servizio contabile, poiché per il settore penale per il settore civile e amministrativo, la gestione si è prospettata complessa, con turnazioni effettuate settimanalmente, con alternanza tra lavoro in presenza e *smart working*, per cui i servizi sono stati curati con efficienza.

La carenza di *web cam* a corredo delle postazioni ha creato non poche difficoltà per l'utilizzo di *teams*.

Inoltre, per gli applicativi informatici, si sono riscontrate criticità con la consolle civile in ordine alla necessità di poter reperire i dati statistici per la compilazione del mod. 313 G,

Circa le ricadute dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 sulla produttività degli uffici giudiziari, ha già ampiamente riferito la signora Presidente.

Dalle relazioni inviate dai Procuratori della Repubblica del Distretto, a cui tutti rivolgo il mio sincero plauso, in particolare a coloro che, tra notevoli difficoltà, operano presso i Tribunali destinati ad essere soppressi, non sembrano emergere, come già per l'anno 2019, significative variazioni dei dati, gli scostamenti registrati risultando a geometria variabile e comunque non significativi di un *trend* comune ed uniforme.

Preliminarmente, occorre evidenziare la pesante ricaduta dell'emergenza sanitaria sull'attività giudiziaria complessivamente intesa, come peraltro già ampiamente rilevato.

In particolare, è già stato evidenziato il lieve decremento delle iscrizioni relative ai reati ordinari a carico di noti (- 7%), così come delle definizioni (- 13%), con conseguente lieve aumento delle pendenze (+ 2%).

Nessun significativo incremento, sia pure con riguardo al periodo di interesse, hanno registrato le iscrizioni relative ai reati contro le fasce deboli, quali in particolare quelli di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, che verosimilmente risulteranno in successivo aumento per effetto del *lockdown*.

Non poche difficoltà continua a presentare l'applicazione della legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso), per la ristrettezza dei tempi prescritti per l'audizione diretta della persona offesa, cui si è fatto fronte delegando la P.G. al compimento dell'atto che, come correttamente segnalato, può risultare invero assai penalizzante per la vittima, chiamata a ripetere il narrato di fatti e circostanze così traumatizzanti.

In flessione, ma in stretta correlazione con l'emergenza sanitaria, il numero dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali e reali, in particolare della confisca di cui all'art. 24 del D.Lgs n. 159/11, c.d. "Codice antimafia", che tuttavia, in precedenza, avevano registrato un positivo *trend* in aumento – dagli otto nell'anno 2017 ai 55 del primo semestre 2019 –: è auspicabile, al riguardo, un ulteriore incremento applicativo di un istituto che consente una forte azione di contrasto alla formazione di illeciti capitali destinati ad inquinare il nostro sistema economico-finanziario.

Circa le caratteristiche tipologiche della giustizia penale del Distretto, richiamo quanto già ampiamente riferito dalla Presidente, associandomi in particolare alle preoccupazioni espresse dal Procuratore della Repubblica di Vasto circa il concreto pericolo di infiltrazioni criminali per la vicinanza ad aree ad altra concentrazione malavitosa e per l'insediamento di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata campana e calabrese, a fronte del

quale si registra una grave carenza di risorse umane e materiali per una efficace azione di contrasto.

Sia consentita infine una breve riflessione in tema penale tributario, materia disciplinata dal D.Lgs. n. 74/2000, nella quale, a seguito della riforma operata dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, è stato introdotto con l'art. 12 *ter* l'istituto della c.d. confisca per sproporzione o allargata, che si ispira all'analogia figura della misura di sicurezza prevista dall'art. 240 *bis* CP: a tenore della norma, in caso di condanna o di applicazione della pena per taluni delitti tributari, si potrà procedere alla confisca di denaro o altri beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in misura sproporzionata al proprio reddito.

Orbene, prendiamo atto che la disposizione non ha trovato ancora applicazione alcuna, né poteva essere diversamente, posto che, per espresso dettato normativo, la stessa dovrà riguardare le *"condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge"*, in deroga al principio stabilito dall'art. 200 comma 1° CP per cui le misure di sicurezza, rispondendo a finalità special-preventive ed essendo volte a contrastare le manifestazioni più attuali di pericolosità sociale, *"sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione"*.

Avviandomi alla conclusione, desidero rinnovare il sentito ringraziamento per la calorosa accoglienza che mi è stata tributata dalla Presidente, dai Colleghi, da tutte le Autorità, civili e militari e dal personale amministrativo che ho potuto conoscere in questi pochi giorni: tutti, espressione di una Regione, l'Abruzzo, che conosco operosa e genuina nelle sue molteplici declinazioni.

Insieme, divideremo un cammino, a volte tortuoso, spesso difficile, per garantire a tutti i cittadini l'affermazione della legalità, con determinazione ed oltre ogni ostacolo.

In tal senso, mi piace ricordare il pensiero di Winston Churchill, uno degli uomini più importanti e decisivi del '900, quando diceva:

“Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale: è il coraggio di continuare che conta.”

Grazie.

L'Aquila, 30 gennaio 2021

Il Procuratore Generale della Repubblica
Mancini

